

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1822

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASTELLUCCI, LONGONI, BERSANI, CANESTRARI, MATTARELLI, MIOTTI CARLI AMALIA, PATRINI, MOLÈ, BIANCHI GERARDO, BOTTA, CARRA, FUSARO, GIORDANO, GIRAUDI, MICHELI PIETRO, VILLA

Presentata il 23 settembre 1969

Modificazioni alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni, per l'adeguamento dei contributi per marche dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 4 febbraio 1967, n. 37, veniva approvato il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri ed i miglioramenti dei trattamenti previdenziali appagavano, almeno in parte, le giuste ed indifferibili aspirazioni di una benemerita categoria di 54.000 professionisti.

Con questa legge si era inteso avviare l'opera di perfezionamento della Cassa di previdenza geometri, istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, opera di perfezionamento e riordinamento resa possibile dall'approvazione della legge 9 febbraio 1963, n. 152, con la quale si stabilivano modalità e misure nuove dei contributi provenienti dalla categoria e sempre senza oneri per lo Stato. Infatti, per il reperimento dei mezzi finanziari della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza geometri, la legge prevede, fra le entrate ordinarie, un contributo personale annuo a carico degli iscritti ed un contributo per marche da applicare in ogni elaborato che il

geometra rediga nell'esercizio della professione e che il committente debba esibire dinanzi all'Autorità giudiziaria o ad altra amministrazione dello Stato, regione, provincia, comune.

Questa ultima norma determina chiaramente la sfera di applicazione del contributo, sulla base del principio che chiama a concorrere alla previdenza per i geometri i soggetti che traggono una utilità economica dalle loro prestazioni.

Dopo l'approvazione della legge 9 febbraio 1963, n. 152, si superarono le difficoltà nel reperimento dei suddetti contributi per marche e gli incassi, dall'anno di approvazione della legge, furono nel consuntivo 1968 decuplicati rappresentando la base economica più importante sulla quale si articolavano il riordinamento ed i miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali, oggetto della legge 4 febbraio 1967, n. 37, dalla quale dipende la realizzazione delle finalità previdenziali ed assistenziali della Cassa. In questi sei

anni i benefici derivanti dalla citata legge hanno determinato la possibilità di miglioramenti sul piano previdenziale ed assistenziale, ma in misura purtroppo non ancora adeguata alle giuste attese della categoria ed ai fondamentali principi di sicurezza sociale.

L'adeguamento del contributo per marche si impone anche in considerazione del fatto che la precedente legge 4 febbraio 1967, n. 37, portava il contributo personale da lire 36.000 a lire 60.000.

In questi ultimi anni, venuto a mancare il giusto rapporto « valore marche-valore opere », previsto dalla legge n. 152, per il notevole generale aumento dei prezzi dei beni e delle opere, si è reso insufficiente il contributo per marche a garantire i miglioramenti indispensabili, con la previsione, a non lunga scadenza, di gravi problemi sul piano finanziario ed attuariale. D'altro canto, attesa la impossibilità di adeguare automaticamente i contributi per marche ai valori di mercato si impone un urgente esame ed una rapida approvazione della presente proposta di legge.

Questa, modifica la legge 9 febbraio 1963, n. 152, e ne propone una ristrutturazione, adeguando il contributo per marche ai valori di mercato delle opere e migliorando, alla luce delle esperienze di questi anni, tutto il sistema di applicazione e di reperimento del contributo stesso.

Tale modificazione maggiormente si impone dopo le riforme approvate recentemente dal Parlamento per una generale migliore sicurezza sociale, e che debbono logicamente estendersi anche alla categoria dei geometri, che trae la sua sicurezza del futuro unicamente sul contributo diretto e su quello per marche, procurato dal proprio lavoro al servizio della collettività.

Nel testo che si propone si è tenuto particolare conto delle esperienze delle altre casse professionali ed in particolare, anche per la sua recente approvazione, della legge 12 marzo 1968, n. 410, riguardante le modifiche alle leggi sulla previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

I principi informativi della legge n. 152 sono stati rispettati; la più estesa casistica delle opere tassate e l'adeguamento del contributo nei differenziati valori delle marche

ha tenuto conto dei valori attuali di mercato e dei parametri in atto con altre professioni tecniche che applicano la identica imposizione contributiva, così da mantenere tali valori in limiti moderati ed accettabili. Il contributo per marche potrà comunque essere modificato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato dei delegati della Cassa, in relazione alle risultanze della gestione e all'andamento dei prezzi, come già previsto per il contributo personale nell'articolo 26 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

L'applicazione delle marche su determinati certificati dell'Ufficio tecnico erariale trova la sua ragione d'essere nella preponderante attività svolta dai geometri in tale campo e trova pure, per la sua modesta entità contributiva, un giusto e accettabile collocamento.

Il problema delle evasioni, che notevole danno ha recato al patrimonio della Cassa, è stato affrontato chiaramente e decisamente, anche alla luce delle leggi esistenti in materia e della giusta soluzione indicata dalla già citata legge 12 marzo 1968, n. 410.

A sostegno comunque della puntuale ed esatta applicazione della legge è richiesta, infine, la collaborazione degli uffici pubblici comunque interessati alla emissione e al ricevimento di atti su cui debba essere applicata la marca Giotto. Sarà questo un concreto, seppure indiretto contributo che lo Stato non ha negato ad altre categorie.

Nel chiedere la modificazione e la integrazione della legge n. 152 la categoria dei geometri ha fiducia che la richiesta venga sollecitamente accolta, così che la Cassa possa procedere nel suo programma di miglioramento dei settori pensionistici e assistenziali, fino al conseguimento di quelle finalità di giustizia sociale che ne hanno ispirato l'istituzione.

Onorevoli colleghi, con l'approvazione della presente proposta di legge, una benemerita categoria di professionisti vedrà appagate le proprie legittime aspirazioni e ciò costituirà un altro importante passo per il definitivo e soddisfacente assestamento della complessa materia legislativa previdenziale. Ci onoriamo pertanto, nel sottoporre la proposta all'esame della Camera, di chiederne la sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il comma *b*) dell'articolo 17 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, è sostituito dal seguente:

« *b*) il contributo per marche Giotto da applicare con le modalità di cui al successivo articolo 18 ».

ART. 2.

L'articolo 18 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sostituito dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 152, è sostituito dal seguente:

« Il contributo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri per le marche di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 17, è stabilito come segue.

1) Marca Giotto da lire 300 da applicare:

a) su tutti i certificati e liquidazioni degli onorari vistati dai collegi provinciali e circondariali dei geometri;

b) su tutti i certificati e documenti rilasciati dagli uffici tecnici erariali, uffici catastali e tavolari (certificati catastali, estratti di mappa, tipi di frazionamento, fogli di mappa, ecc.).

Il contributo per marche da applicare a cura di tutti i geometri, per gli atti dagli stessi redatti, per conto o su incarico di enti pubblici o privati committenti, è stabilito, per ogni unità immobiliare, per tipo di elaborato e per ufficio ricevente, con le differenziazioni che seguono.

2) Marca Giotto da lire 500 da applicare:

a) su ogni planimetria redatta da geometri, del nuovo catasto edilizio urbano relativa a denunce di variazione o di nuove costruzioni;

b) sui tipi di frazionamento, redatti da geometri, in ragione di una marca per ogni particella frazionata, nonché sui piani tavolari di frazionamento di terreni e fabbricati;

c) sui rilievi tecnico-legali; sulle memorie e sui grafici, presentati dal consulente tecnico di parte al consulente tecnico del giudice;

d) sulle planimetrie e disegni per relazioni da allegare agli atti tra vivi o per causa di morte, per il trasferimento di beni o di diritti e per regolamento degli stessi.

e) sulle stime sommarie o giudizi di stima di beni mobili o immobili, per qual-

siasi titolo e finalità, in ragione di lire 500 ogni milione o frazione di milione, con un massimo di lire 250.000.

3) Marca Giotto da lire 1.000 da applicare:

a) in tutti gli atti, non soggetti al rilascio del certificato di abitabilità, agibilità od uso, da presentare agli uffici comunali, nonché in tutti gli atti da presentare agli uffici pubblici, esclusi quelli comunali e quelli di cui al successivo punto 4 del presente articolo, indipendentemente dal fatto che i relativi manufatti diano luogo o meno al rilascio dei citati certificati;

b) sui piani di lottizzazione di aree da presentare agli uffici comunali, in ragione di una marca per ogni lotto risultante dal piano;

c) sugli elaborati da presentare agli uffici comunali, riguardanti costruzioni civili a struttura ordinaria o comprendenti strutture in cemento armato, in ragione di lire 1.000 per ogni 50 metri cubi o frazione;

d) sugli elaborati da presentare agli uffici comunali, riguardanti costruzioni civili prefabbricate o prevalentemente prefabbricate, costruzioni rurali, artigianali, industriali, edifici pubblici ed altre costruzioni non previste nel precedente comma c) del presente punto, in ragione di lire 1.000 per ogni 100 metri cubi o frazione;

e) sugli elaborati riguardanti rilievi, tracciamenti o progetti di canali, linee elettriche, funivie e simili, arginature, strade ordinarie, strade poderali e interpoderali, fognature urbane e rurali, impianti per provviste e distribuzione di acque, impianti per conduzione e distribuzione carburanti liquidi e gassosi, in ragione di lire 1.000 ogni 100 metri lineari o frazione.

Ogni copia degli elaborati di cui al presente comma dovrà portare gli estremi del versamento effettuato in conto corrente postale;

f) sulle stime analitiche di beni mobili o immobili, per qualsiasi titolo e finalità, in ragione di lire 1.000 ogni milione o frazione di milione, con un massimo di lire 500.000.

4) Marca Giotto da lire 2.000 da applicare:

sugli elaboratori tecnici da esibire all'autorità giudiziaria di ogni grado della magistratura, agli altri organi giurisdizionali, ai Ministeri, agli uffici regionali e compartimentali, e su ogni delega di rappresentanza o assistenza davanti alle commissioni tributarie di ogni grado o in sede di concordato con gli uffici fiscali.

5) Marca Giotto da lire 3.000 da applicare:

a) sui programmi di fabbricazione e regolamenti edilizi dei comuni fino a 10.000 abitanti;

b) sui piani particolareggiati nelle maglie dei piani regolatori generali;

c) sui piani di risanamento e conservazione ambientale;

d) sui progetti di lavori di trasformazione, restauro, sistemazione o opere di consolidamento di fabbricati esistenti, nonché sui collaudi di nuove costruzioni ».

ART. 3.

La misura dei contributi per marche potrà essere variata, ogni due anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato dei delegati della Cassa, in relazione alle risultanze di gestione e all'andamento dei costi delle costruzioni.

ART. 4.

La riscossione di detti contributi si effettua con l'applicazione delle marche Giotto, o a mezzo versamento in conto corrente postale, a cura dei geometri e degli uffici pubblici e privati.

L'importo delle marche è a carico del committente o richiedente.

La Cassa provvede ad organizzare a sue spese l'emissione delle marche e la vendita delle stesse anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, e successive modificazioni.

La misura dell'aggio da corrispondersi a persone, uffici ed enti incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche è fissata nel due per cento.

Il consiglio di amministrazione della Cassa può eventualmente stabilire delle percentuali aggiuntive di aggio, non superiori al tre per cento, a favore delle predette persone, uffici ed enti, a titolo di indennità per il rischio della gestione, ed in deroga alle norme di cui all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922.

Agli effetti delle leggi penali le marche Giotto sono equiparate ai valori di bollo; esse devono essere annullate con timbro indelebile.

Nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nella presente legge si procede a norma del decreto del Presidente della

Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, riguardante l'imposta di bollo.

Il contributo recuperato e la corrispondente penale andranno a beneficio della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri.

Gli uffici riceventi sono tenuti ad assicurarsi della esatta applicazione delle marche ed hanno l'obbligo di segnalare semestralmente, ai consigli dei collegi, per i provvedimenti disciplinari ed amministrativi di competenza, le inadempienze nell'applicazione dei contributi per marche Giotto, nonché di agevolare i controlli disposti dalla Cassa presso gli uffici medesimi a tenore dell'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

Per la mancata corresponsione del contributo di cui all'articolo 26 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, o per l'omessa applicazione delle marche di cui alla presente legge, il consiglio del collegio competente è tenuto ad assumere provvedimenti disciplinari a mente del vigente regolamento professionale.